



**ARTSER srl**  
**SML Service Consulting srl**  
**Confartigianato Imprese Varese**  
**Compaser srl**

## **PROCEDURA WHISTLEBLOWING**

<b>PROPRIETÀ DEL DOCUMENTO</b>
❖ Titolo: Procedura Whistleblowing
❖ N. pagine: 29
❖ Approvata: Amministratore Delegato ARTSER srl
❖ Data: 08/05/2025
❖ Versione numero: 3

## 1. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema per la segnalazione di comportamenti illeciti, nell'ambito dell'attività di ARTSER srl e delle società del Sistema Artser/Confartigianato che comprende anche Confartigianato Imprese Varese, SML Service Consulting srl e Compaser srl (di seguito, il "**Sistema Artser/Confartigianato**").

La Procedura è finalizzata a dare attuazione al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937.

La procedura ha inoltre la finalità di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti in relazione ai principi propri del Sistema per la Parità di Genere secondo la UNI/PdR 125:2022, oltre che definire le attività necessarie alla loro corretta gestione.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto di segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante nei confronti di condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati – direttamente o indirettamente - alla segnalazione;
- c) assicurare, per la segnalazione, un canale specifico, indipendente e autonomo.

## 2. CONTESTO NORMATIVO

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”*
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati”*

*personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*

- Decreto legislativo dell'11 aprile 2006 n. 198 - *codice delle pari opportunità*
- Codice Civile - Articolo 2087
- Decreto legislativo 81 del 2008 - *Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro*
- Decreto legislativo 165 del 2001- articolo 30 comma 1 bis - *prevede percorsi di protezione per lavoratrici/lavoratori vittime di violenze o molestie di genere*
- Legge 38 del 2009 – *legge stalking*
- Decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 80 - *Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*
- Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25/01/2016
- Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha modificato l'articolo 26 del codice delle pari opportunità*
- UNI/PdR 125:2022 – *Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere*
- Convenzione OIL del 21/06/2019 n. 190 - *Sulla eliminazione delle violenze e le molestie sul luogo di lavoro*
- Legge n.4/2021 che recepisce la Convenzione OIL del 21/06/2019 n. 190 - *Sulla eliminazione delle violenze e le molestie sul luogo di lavoro*
- Convenzione OIL del 22/06/1981 n.155 - *sulla salute e sicurezza dei lavoratori*
- Raccomandazione 92/131/CEE - *sulla lotta al mobbing e alle molestie sul lavoro*
- Accordo quadro europeo 08/10/2004 - *sullo stress nei luoghi di lavoro*
- Convenzione OIL del 15/06/2006 n.187 - *sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro*
- Accordo Quadro Europeo del 26/04/2007 - *sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro*
- Direttiva 2002/73/CE - *sul principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parità attraverso azioni positive, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.*

### **3. DEFINIZIONI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

- Segnalante (Whistleblower): persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- Segnalato: persona menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica, intesa come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Contesto lavorativo: attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito di rapporti giuridici, attraverso le quali, indipendentemente dalla loro natura, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazioni pubblica;
- Segnalazione: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- Segnalazione interna: comunicazione, scritta od orale, di informazioni su violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione di cui al successivo paragrafo 6;
- Segnalazione esterna: comunicazione, scritta od orale, di informazioni su violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione di cui al successivo paragrafo 7;
- Comitato Guida: è il comitato che, ai sensi della Prassi Uni PdR 125, è formalmente investito del compito di garanzia dell'adozione ed efficace applicazione della Politica per la Parità di Genere, attraverso la costante promozione della parità di genere e dell'equità di trattamento all'interno dell'organizzazione;
- Organismo di vigilanza (OdV): è l'ente interno all'azienda, previsto dal D.Lgs 231/01, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sulla responsabilità degli enti per i reati commessi al fine di apportare vantaggio agli enti stessi. Il suo ruolo è quindi quello di verificare e

di sorvegliare l'efficacia e la conformità al Modello Organizzativo 231, di segnalare eventuali violazioni, anomalie e mancanze;

- Segnalazioni anonime: segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore;
- Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il segnalante intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultarle;
- Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- Conoscenza e consapevolezza: la presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di diffondere piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo;
- Garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del soggetto segnalante e del segnalato: tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali;
- Protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in "malafede": tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, l'organizzazione garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e in ogni altra sede competente;
- Imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio: tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, riservatezza e diligenza nello svolgimento delle proprie attività.

#### **4. DESTINATARI**

La Procedura si applica:

- al personale dipendente del Sistema Artser/Confartigianato (dirigenti, quadri, impiegati) il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, ai prestatori di lavoro occasionale, agli ex dipendenti e ai candidati a posizioni lavorative;
- agli amministratori di ARTSER srl;
- a tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Sistema Artser/Confartigianato, ivi compresi i collaboratori, i tirocinanti (anche non retribuiti), i

volontari, i lavoratori somministrati, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori e i business partner.

Sono destinatari delle misure di protezione di cui alla Procedura anche:

- i facilitatori;
- i terzi connessi con il Segnalante e che potrebbero rischiare ritorsioni nel contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti<sup>1</sup>;
- gli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo;

La tutela del Whistleblower, inteso anche come segnalatore di abusi in ambito Parità di Genere si applica anche:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## 5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione è finalizzata a portare a conoscenza al Sistema Artser/Confartigianato comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa.

In particolare, le Segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in altri casi;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Regolamento aziendale, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, di cui si è venuti a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all'interno del Sistema Artser/Confartigianato ovvero dei rapporti intercorrenti con essa;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi a specifici settori<sup>2</sup> tra cui: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 si tratta (a) delle persone che sono legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (b) dei colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente

<sup>2</sup> Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti elencati nell'allegato di cui al D.Lgs. 24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937

- trasporti; tutela dell'ambiente; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
  - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno<sup>3</sup>;
  - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
  - 7) qualsiasi violazione della Politica per la Parità di Genere, e di qualsiasi comportamento discriminatorio contrario alla politica aziendale per la Parità di Genere;
  - 8) qualsiasi forma di violenza verbale e /o fisica.

Di seguito si propone un prospetto riepilogativo che illustra i possibili aspetti della segnalazione ex UNI/PdR 125:2022 Parità di Genere e, in generale, in violazione di principi di non discriminazione:

UNI/PdR 125:2022 Parità di Genere – principi di non discriminazione
<ul style="list-style-type: none"><li>• abuso fisico</li><li>• abuso verbale</li><li>• comportamenti contrari ai principi inclusi nella Politica Aziendale per la Parità</li><li>• digitale (molestia)</li><li>• discriminazione (di genere, di razza, di religione, di orientamento sessuale, etc.)</li><li>• disparità retributiva</li><li>• mobbing</li><li>• non inclusività</li><li>• utilizzo di linguaggio non appropriato</li></ul>

La presente Procedura non si applica alle:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che non siano collegate o riferibili alla violazione di norme o regole o procedure interne;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dalla normativa dell'Unione Europea o nazionale così come indicata nella Parte II dell'Allegato al D. Lgs. n. 24/2023 (All. 2 della Procedura che costituisce parte integrante ed essenziale della stessa) ovvero dalle disposizioni nazionali che danno attuazione alla normativa dell'Unione Europea indicata nella Parte II dell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella summenzionata Parte II dell'Allegato al D.Lgs. 24/2023;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense e medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

## **6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA (COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE)**

Ciascuno dei Destinatari di cui al precedente paragrafo 4, nel caso in cui abbia notizia ovvero anche solo il sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un illecito di cui al precedente paragrafo 5, è tenuto ad effettuare una Segnalazione sul canale dedicato e nella modalità operativa che sono specificate nella Comunicazione ai Destinatari e allegata alla presente procedura (All. 1).

È opportuno, affinché la segnalazione attivi in modo efficiente l'iter di seguito riportato, che il Segnalante indichi i propri dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita) e recapito nonché le generalità o altri

<sup>3</sup> Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società

elementi idonei che consentono di indentificare la società del Sistema Artser/Confartigianato e il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. La segnalazione deve essere circostanziata, nonché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

È consentito effettuare segnalazioni anonime ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, ovvero siano tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Resta inteso che l'invio di una simile Segnalazione potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata nonché le interlocuzioni con il Segnalante e, di conseguenza, inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

Resta inteso che non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo.

Indipendentemente dalla scelta operata dal Segnalante di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del Segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

La gestione del canale di cui al presente paragrafo è affidata alla Presidente dell'Organismo di Vigilanza ("ODV") del Sistema Artser/Confartigianato Avv. Elena Soldani.

Il Presidente dell'ODV avvisa il Segnalante della presa in carico della Segnalazione entro e non oltre **sette giorni** dalla data di ricezione.

Contestualmente, identifica la tipologia di potenziale violazione commessa e, sulla base dell'esito, procede come di seguito evidenziato:

In caso di violazione inerente quanto previsto dal sistema di gestione della Parità di Genere:

- Comunica al Comitato guida i contenuti essenziali della segnalazione, garantendo la riservatezza del segnalante, attraverso una e-mail all'indirizzo [comitatoparita@artser.it](mailto:comitatoparita@artser.it).

In tutti gli altri casi:

- valuta se informare e convocare i referenti aziendali per ambito di competenza, previa valutazione di assenza di potenziali conflitti di interesse, per i dovuti approfondimenti;
- effettua una verifica e una valutazione preliminari sulla sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto della Segnalazione nonché la pertinenza e la presenza di elementi sufficienti per poterla approfondire. Il Presidente dell'ODV può anche decidere di ascoltare il Segnalante (chiedergli, se necessario, integrazioni) e/o il responsabile della presunta violazione.

Una volta completata la fase preliminare, il Presidente dell'ODV:

- se la Segnalazione non è fondata, non ne tiene conto e informa il Segnalante che verrà archiviata e che non verrà intrapresa alcuna azione. Qualora dovesse emergere la mala fede nella Segnalazione, ne darà comunicazione alla Società interessata che potrà adottare la misura ritenuta più idonea. E, se tale Segnalazione dovesse integrare gli estremi di un reato, la relativa notizia potrà essere trasmessa anche alla Procura della Repubblica competente, fermo sempre restando il diritto del Sistema Artser/Confartigianato
- di chiedere il risarcimento del danno cagionato dalla Segnalazione;
- se, a seguito di essa, riterrà potenzialmente sussistente un comportamento illegittimo, procederà alle indagini e agli approfondimenti necessari, avvalendosi, qualora lo ritenesse necessario, anche di consulenti/tecnici esterni a cui verranno estesi gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Procedura.

Se a seguito degli accertamenti effettuati la Segnalazione dovesse risultare fondata, il Presidente dell'ODV informerà dell'esito dell'indagine la funzione aziendale competente affinché vengano adottate le misure ritenute più idonee nei confronti dell'interessato.

È fatta salva la facoltà o il dovere di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Il Presidente dell'ODV deve fornire, comunque, un riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Qualora la Segnalazione venga presentata (in forma scritta o in forma orale) ad un soggetto non autorizzato, questi è tenuto a trasmetterla, attraverso il canale dedicato entro sette giorni dal suo ricevimento, al Presidente dell'ODV, dandone contestuale avviso al Segnalante (laddove noto). Resta inteso che detto soggetto (i) non può trattenere copia della Segnalazione e deve astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento ed (ii) è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, del contenuto della medesima e della relativa documentazione.

L'omessa comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza rappresentano violazione della Procedura passabile di sanzioni disciplinari.

Il Presente dell'OdV indirizza al Comitato Guida per la Parità di Genere le segnalazioni che presentano attinenza con i temi parità, ove pervenute nel contesto di segnalazioni relative a violazioni ex Dlgs. 231/01.

In caso di **segnalazione inerente abusi e/o violazioni in tema di Parità di Genere, in alternativa al canale illustrato sopra**, la segnalazione può essere effettuata, in forma non anonima, attraverso l'attivazione diretta del Comitato Guida per la Parità di Genere, inviando una e-mail all'indirizzo [comitatoparita@artser.it](mailto:comitatoparita@artser.it).

## **7. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA (ULTERIORE EVENTUALE LIVELLO DI SEGNALAZIONE, ESCLUSO IL CASO DELLA PARITÀ DI GENERE)**

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna attraverso il canale (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) istituito presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) solamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) ha effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato adeguato seguito ovvero che la Segnalazione stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, nei casi di loro competenza.

## **8. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**

Il Sistema Artser/Confartigianato, nel predisporre e rendere effettivi i propri canali di Segnalazione, garantisce l'anonimato dell'identità del Segnalante, del Segnalato e di eventuali altre persone coinvolte nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante oppure di informazioni in base alle quali la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della Procedura e nei confronti di chi viola le misure di protezione del Segnalante saranno comminate, laddove dipendente, sanzioni disciplinari e, laddove terzo, la misura ritenuta più idonea.

L'identità del Segnalante, nell'ambito del:

- procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 cod. proc. pen.;
- procedimento disciplinare, non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la stessa sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione della sua identità e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sistema Artser/Confartigianato protegge il Segnalante non anonimo contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione subita a seguito della Segnalazione effettuata in buona fede.



Qualsiasi atto ritorsivo o di discriminazione contro il Segnalante è vietato e, qualora accertato, determinerà un procedimento disciplinare a carico della persona responsabile.

Il Segnalante, laddove dipendente, ha diritto a richiedere il trasferimento in un altro dipartimento e, laddove necessaria, la consulenza psicologica indipendente in caso di *stress* derivante dalla Segnalazione. Il Sistema Artser/Confartigianato accoglierà tali richieste quando possibili e giustificate.

#### **9. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**

Quando è accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla Procedura non sono garantite e al medesimo viene comminata una sanzione disciplinare.

## **10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Le Segnalazioni ricevute, gli atti istruttori e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della Procedura e dall'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento.

Resta inteso che tale documentazione sarà archiviata a cura del Presidente dell'ODV o dal Comitato Guida esclusivamente per l'ipotesi che la segnalazione riguardi violazioni in ambito di sistema di gestione della Parità di genere.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità con quanto previsto dal Regolamento e dal D.Lgs. 101/2018.

La tutela dei dati personali è assicurata, oltre che al Segnalante (ove non anonimo), al Facilitatore e alla persona coinvolta o menzionata nella Segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2undecies del D.Lgs. 101/2018.

Le società appartenenti al Sistema Artser/Confartigianato, condividendo il medesimo strumento per la gestione delle segnalazioni, sono contitolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 comma 5 del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 e delle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 12 luglio 2023.

Le società, dunque, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento.

Resta inteso che i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni vengono effettuati fornendo agli interessati idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (vedasi, al riguardo, apposita informativa di cui All. 3, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente Procedura) nonché adottando misure appropriate a tutela dei loro diritti e delle loro libertà.

## **12. SISTEMA SANZIONATORIO**

Nel caso di Segnalazioni diffamatorie, il Presidente dell'ODV trasmette le stesse:

- al Responsabile del Personale, affinché valuti l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante. In merito alle tipologie di sanzioni da comminare se (i) dipendente (non dirigente) si farà riferimento, a seconda della gravità, a quelle disposte dal CCNL di settore e dal Codice Disciplinare, di cui al Regolamento Aziendale e (ii) dirigente, sempre in funzione della gravità, verrà valutata la misura più idonea, ivi incluso, nei casi più gravi il licenziamento per giusta causa;
- al Dipartimento che gestisce la relazione con la controparte, per l'applicazione delle misure più idonee fino all'eventuale risoluzione del rapporto.

### **13. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE**

Per garantirne la diffusione, la Procedura è resa disponibile e consultabile con le seguenti modalità:

- consegna all'atto dell'assunzione;
- pubblicazione nell'apposita sezione del repository aziendale: disco di rete condiviso P:\Risorse Umane\Parità di Genere.

Al fine di creare una opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal Sistema di gestione della Parità di Genere e dal D.Lgs. 24/2023 nonché una cultura di integrità e responsabilità in azienda, Artser garantisce a tutto il personale dipendente la partecipazione a sessioni formative.

### **14. ENTRATA IN VIGORE**

La Procedura è stata approvata dall'Amministratore Delegato di ARTSER srl in data odierna, 8 maggio 2025, ed ha effetto immediato.

Resta inteso che la Procedura è soggetta a revisione ed aggiornamento periodico.

## ALLEGATO 1

### CANALE DI SEGNALAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE

#### CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riferirsi unicamente a inadempimenti della normativa o di procedure e regolamenti interni del Sistema Artser/Confartigianato.

Le segnalazioni che abbiano ad oggetto lamentele, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti ai potrebbero non essere tenute in considerazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine di non disperdere l'efficacia dello strumento messo a Vostra disposizione. Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

#### MODALITÀ DI TRASMISSIONE

1. Accedere al link <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/artser/13807/report>, compilando il form inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale

#### Compilare il form per ricevere le Credenziali Univoche di Accesso

Nome

Cognome

Email \*

Si prega di non utilizzare l'indirizzo email aziendale

L'indirizzo e-mail è necessario al solo fine della registrazione. Il suo indirizzo e-mail non sarà visibile alla Società. Servirà unicamente per ricevere notifiche di eventuali nuove comunicazioni, da parte dei Gestori della Segnalazione.


Dichiaro di aver letto e accettato l'Informativa Privacy \*

Invia

Sei già registrato? [Clicca per accedere](#)  
Password dimenticata? [Clicca per resettare](#)  
Per qualsiasi dubbio o necessità contattaci [cliccando qui](#)

2. Seguire le indicazioni ricevute con la e-mail contenente le Credenziali Univoche di Accesso

3. Accedere al proprio account con le proprie credenziali




MY GOVERNANCE  
WE DIGITIZE YOUR COMPANY  
ZUCCHETTI

Insert your email address


Password

Password dimenticata? Forgot password?  
Clicca per resettare / Click here to reset

Non sono un robot  reCAPTCHA  
Privacy - Terms

Login

4. Procedere cliccando il tasto “CREA SEGNALAZIONE”



MY GOVERNANCE  
WE DIGITIZE YOUR COMPANY  
ZUCCHETTI

+ Crea segnalazione

✓ Segnalazioni

- Tutte
- Nuove
- In lavorazione
- Respinse
- Chiuse

Bozze

🇮🇹 🌐 Ciao, ▾

Codice segnalazione	Data creazione	Stato
---------------------	----------------	-------

5. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione

(a) in forma anonima utilizzando l'apposita opzione:

(b) ovvero, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge



**Dati del segnalante**

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ▶

Segnalazione anonima (i)

Nome del Segnalante\*      Cognome del Segnalante\*      Codice fiscale\*

\*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*

6. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando il form avendo cura di indicare la società del Sistema Artser/Confartigianato (ARTSER srl, SML Service Consulting srl, Confartigianato Imprese Varese, Compaser srl) alla quale fa riferimento la segnalazione.

I campi contrassegnati dal simbolo \* sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

**Allegato 2**  
**(Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023)**

Parte I

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

- (i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
- (ii) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

- (i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

- (i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
- (ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- (iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
- (iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
- (v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
- (vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

- (vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
- (viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
- (ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- (x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;
- (xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- (xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
- (xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
- (xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
- (xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II);
- (xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
- (xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;
- (xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- (xx) decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

- (xxi) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);
- (xxii) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:
  - (i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
  - (ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);
2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:
  - (i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);
3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:
  - (i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
  - (ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;
  - (iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);
4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:
  - (i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
  - (ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);
  - (iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

- (iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;
- (v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;
- (vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

- (i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- (ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- (iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

- (i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- (ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);
- (iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

- (i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
- (ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- (iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);
- (iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- (v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

- (vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);
- (vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
- (viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;
- (ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- (x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);
- (xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

- (i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- (ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
- (iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

- (i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);
- (ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);
- (iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);
- (iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;
- (v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);
- (vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare: norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

- (i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
- (ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
- (iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- (iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- (v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
- (vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);
- (vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

- (i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- (ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

- (i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- (ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo

- 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- (iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;
  - (iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
  - (v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

- (i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/ che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
- (ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
- (iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

- (i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;
- (ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;
- (iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);
- (iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per

- uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);
- (v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
  - (vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;
  - (vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori: diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

- (i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- (ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
- (iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;
- (iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
- (v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico

bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

- (vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
- (vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

- (i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- (ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

## Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

### 1. servizi finanziari:

- (i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- (ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
- (iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
- (iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativi agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
- (v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- (vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le

direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

- (vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
- (viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
- (ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
- (x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;
- (xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

## 2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

- (i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
- (ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

## B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

- (i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
- (ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
- (iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

## C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela dell'ambiente:

- (i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

### ALLEGATO 3

#### **Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in relazione alle segnalazioni di “Whistleblowing” - D.Lgs n. 24/2023 e di Parità di Genere.**

#### **Titolare del trattamento**

Gentile Segnalante,

il Sistema Artser/Confartigianato (“Gruppo”) ha adottato, conformemente a quanto previsto dalla normativa congiuntamente con le società del Gruppo, un sistema di gestione delle segnalazioni in materia di illeciti aziendali ai sensi del d.lgs. 24/2023; a tal riguardo Artser congiuntamente con le Società de Gruppo ha attivato un canale di segnalazione dedicato a tali illeciti.

Artser, congiuntamente con le società del Gruppo, ha adottato un Sistema di Gestione per la Parità di Genere, secondo Prassi UNI Pdr 125/2022; in tale ambito è stato altresì attivato un canale di segnalazione dedicato alle discriminazioni. I canali permettono la trasmissione delle segnalazioni anche in forma anonima. Tuttavia, qualora il Segnalante scelga di trasmettere i propri dati anagrafici, qualora vengano trasmessi documenti, allegati o la segnalazione contenga dati personali riferibili al Segnalante, al segnalato e/o a soggetti terzi, l’azienda, per la gestione delle segnalazioni tratterà i dati personali in essa contenuti.

Pertanto, desideriamo preventivamente informarla, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, che tali trattamenti saranno improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione, nonché tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Le seguenti informazioni sono fornite nell’ambito della procedura di segnalazione e verranno acquisite mediante le modalità indicate nella specifica documentazione. Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (“GDPR”), il D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 (“Codice Privacy”) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante. Il trattamento sarà eseguito nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell’identità dei soggetti coinvolti e per la sicurezza del trattamento.

Il canale di gestione delle segnalazioni e la relativa procedura operativa è condivisa dalle seguenti società appartenenti al Gruppo le quali operano in veste di contitolari del trattamento (“Contitolari”).

Contitolare	Dati di contatto del contitolare	Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Artser srl	viale Milano, 5 Varese	data.protection@artser.it
Sml Service Consulting srl	viale Milano, 5 Varese	data.protection@artser.it
Conpaser srl	viale Cesare Battisti, 76 Pavia	data.protection@artser.it
Confartigianato Imprese Varese	viale Milano 5, Varese	data.protection@artser.it

I contitolari indicati nella tabella precedente hanno individuato rispettivi ruoli e responsabilità sulla base di uno specifico stipulato ai sensi dell’art. 26 GDPR. Un estratto del presente accordo può essere richiesto scrivendo all’indirizzo del DPO [data.protection@artser.it](mailto:data.protection@artser.it)

#### **Tipologia di dati trattati e soggetti interessati**

I dati trattati saranno quelli relativi alle segnalazioni effettuate dai soggetti segnalanti che possono includere dati relativi a soggetti terzi, facilitatori ovvero soggetti segnalati.

I dati relativi al segnalante sono nome, cognome, codice fiscale, e-mail, se non opta per la segnalazione anonima.

I dati relativi al segnalato che possono essere forniti dal segnalante sono ad esempio: nome, cognome o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati in modo non equivoco; posizione aziendale; altri dati personali quali il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, il codice fiscale; altre informazioni indicate dal segnalante compresi dati particolari e giudiziari comunicati dal segnalante riguardanti il segnalato come ad esempio l'appartenenza sindacale, dati sanitari, opinioni politiche o religiose nonché dati di natura giudiziaria.

Si precisa che non si effettuano processi decisionali completamente automatizzati.

### **Finalità del trattamento**

I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione della segnalazione e in particolare:

a) consentirle di effettuare una Segnalazione in conformità alla vigente normativa in materia di whistleblowing e parità di genere;

b) la gestione delle Segnalazioni in conformità alla vigente normativa in materia di whistleblowing e parità di genere, comprese le attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

c) dare seguito ad eventuali richieste delle Autorità Giudiziaria, dell'ANAC o del Garante per la Protezione dei Dati Personali;

d) accertare esercitare o difendere in sede giudiziaria e/o stragiudiziale i diritti o gli interessi del Titolare o di terzi.

### **Base giuridica**

Per le finalità di effettuare e gestire la Segnalazione (lettera a) e b) "Finalità del Trattamento") la base giuridica del trattamento è costituita da:

Trattamento di dati personali "comuni": obbligo legale (ai sensi del D.Lgs. n.24/2023) al quale è soggetto il titolare del trattamento rappresentati dall' art. 6, par. 1, lett. c), GDPR. Qualora il contenuto della segnalazione esuli dall'ambito di applicazione della normativa sulle segnalazioni richiamata, i relativi dati saranno trattati dai Contitolari solo in presenza di un obbligo normativo e/o di un interesse legittimo alla tutela e/o esercizio nelle competenti sedi delle proprie ragioni di diritto.

Trattamento di dati "particolari": obbligo di legge e interesse pubblico al trattamento di dati particolari rappresentato dall'art.9 comma 2 lettera g) del GDPR; il trattamento di tali dati quali ad esempio lo stato di salute, orientamento sessuale etc.. è necessario per assolvere agli obblighi di tutela della parità di genere e repressione degli illeciti con adeguate garanzie di limitazione.

Per le finalità relative alle richieste dell'Autorità o difesa di un diritto in giudizio (lettere c) e d) "Finalità del Trattamento") la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

### **Periodo conservazione dati**

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14 del D.Lgs.n. 24/2023). Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, il termine si prolunga fino all'esaurimento dei gradi di giudizio e nel rispetto del termine di prescrizione previsto per legge.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno immediatamente eliminati in base ai principi di non eccedenza e minimizzazione.

### **Comunicazione dei dati e ambito di diffusione**

I dati personali saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del trattamento o Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e saranno trattati da persone fisiche (art. 29 GDPR e/o art. 2-quaterdecies D.Lgs. n. 101/2018) che agiscono sotto l'autorità del Titolare e dei Responsabili sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento.

I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- il soggetto esterno cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno;
- Autorità giudiziaria e pubbliche autorità (ANAC);
- Il Gestore delle segnalazioni Avv. Elena Soldani Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- Il Fornitore che fornisce la piattaforma web dedicata alle Segnalazioni Whistleblowing (Piattaforma Mygovernance di MYGO Srl);
- Personale interno coinvolto nell'attività di istruttoria/accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione;
- consulenti esterni, eventualmente coinvolti nella fase istruttoria e gestione della Segnalazione;
- Soggetti, organi, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

I dati non saranno trasferiti fuori dall'UE e in caso contrario nel rispetto delle tutele del GDPR.

### **Diritti dell'Interessato**

L'interessato (segnalante e facilitatore) potrà far valere i propri diritti come previsto dagli artt. 15 e ss Regolamento (UE) 2016/679, compatibilmente con la normativa applicabile, ovvero: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione, diritto di opposizione, revoca del consenso

Tali diritti possono essere esercitati contattando il DPO dei contitolari all'indirizzo [data.protection@artser.it](mailto:data.protection@artser.it)

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Nei casi previsti ha il diritto alla portabilità dei suoi dati.

L'interessato ha diritto a proporre reclamo presso l'Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti. L'Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

Si fa presente che, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, il Titolare del trattamento è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante: l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione fatto salvo il diritto di difesa del segnalato e ove lo prescriva la legge.

Il diritto del soggetto segnalato di essere informato sul trattamento dei propri dati personali, secondo il GDPR, può essere limitato a causa degli obblighi di segretezza imposti da leggi nazionali come il D.lgs. 231/2001 e il D.lgs. 24/2023. Questa limitazione è giustificata anche per evitare che la divulgazione anticipata delle informazioni comprometta le indagini o pregiudichi le finalità del trattamento nel contesto del whistleblowing e del rispetto del GDPR.

Per trasparenza verso il segnalato e chiunque possa essere coinvolto, si specifica che i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR potrebbero essere limitati se ciò danneggiasse la riservatezza del segnalante o ostacolasse l'obiettivo di conformità normativa nelle segnalazioni di comportamenti illeciti. L'esercizio di tali diritti seguirà le leggi e i regolamenti del settore, come il D.lgs. 231/2001 e il D.lgs. 24/2023. Eventuali limitazioni potrebbero essere applicate con una comunicazione motivata all'interessato, garantendo che siano necessarie e proporzionate per preservare la riservatezza del segnalante, nel rispetto dei suoi diritti fondamentali e legittimi interessi.

### **Modifiche**

I Contitolari si riservano la facoltà di modificare o semplicemente aggiornarne il contenuto della presente informativa, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile.